



## Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA  
N. 42 DEL 19-12-2023

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI CARINARO AL 31/12/2022(ART.20 COMMA 1 D.LGS.N.175/2016 (T.U.S.P.)**

L'anno **duemilaventitre** addì **diciannove** del mese di **Dicembre**, alle ore **10:50**, nella sala della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal **Presidente**, in data **15.12.2023** prot. n. **12383** si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria pubblica in **prima convocazione**. Presiede la seduta il Consigliere dott.ssa **Serena Marino** in qualità di **Presidente** del Consiglio  
Eseguito l'appello nominale risultano presenti n. **13** e assenti n. - come segue:

Componente	Presente	Assente
AFFINITO NICOLA	X	
MORETTI MARIO	X	
MASI STEFANO	X	
BRACCIANO ALFONSO	X	
MARINO SERENA	X	
BARBATO RACHELE	X	
BARBATO EUFEMIA	X	
MAURIELLO ELISABETTA	X	
BUONANNO VITTORIO	X	
DELL'APROVITOLA MARIANNA	X	

Componente	Presente	Assente
SEPE PAOLO	X	
ZAMPELLA GIOVANNI	X	
SGLAVO NICOLA	X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Salvatore Capoluongo, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Numero totale PRESENTI: 13 – ASSENTI: 0

### IL SINDACO

**Visto** il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'art. 42, comma 2, lett. e);  
**Visto** lo Statuto Comunale, il Bilancio per l'esercizio in corso ed il Regolamento Uffici e Servizi;  
**Premesso** che il **Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.)** è stato

approvato con il **D.Lgs. n. 175/2016** e successivamente integrato e modificato più volte, in ultimo dall'art.1, comma898, della L. n. 197/2022;

**Dato atto** che l'art. 4 T.U.S.P., in relazione **ai limiti** imposti **in materia** alle amministrazioni pubbliche, stabilisce:

- al comma 1, che **“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”**;
- al comma 5, che **“Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti”**;

**Dato atto**, altresì, che lo stesso art. 4 T.U.S.P., in riferimento **alle facoltà** concesse **in materia** alle amministrazioni pubbliche, stabilisce:

- al comma 2, che **“Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:**

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'[articolo 193 del decreto legislativo n. 50/2016](#);

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'[articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- al comma 3 recita che **“Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”**;

- al comma 6, che **“È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'[articolo 34 del regolamento \(CE\) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013](#), dell'[articolo 42 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013](#), e dell'[articolo 61 del regolamento \(CE\) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014](#)”**;

- al comma 7, che **“Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane,**

**nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili”;**

- **al comma 8**, che “È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli [articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297](#), **le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari** previste dall'[articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), nonché **quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche”;**
- **al comma 9**, che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica”;
- **al comma 9-bis**, che “Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di **acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete**, di cui all'[articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16”;
- **al comma 9-ter**, che “È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, **in società bancarie di finanza etica e sostenibile**, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima”;
- **al comma 9-quater**, che “Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, **in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari”.**

**Considerato** che l'art. 20 del T.U.S.P., commi da 1 a 4, testualmente stabilisce che:

**“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.**

**2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:**

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

**3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'[articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014](#), convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;**

**4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4".**

**Considerato**, altresì, che l'art. 20, c. 7, del citato D.Lgs. n. 175/29016 recita che: "**La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000**, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti";

**Considerato** che le disposizioni del T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Viste** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

**Tenuto conto** che, in ossequio a quanto disposto dall'art. 20, comma 1 del T.U.S.P., è stata effettuata dai servizi ed uffici comunali competenti la **Revisione periodica di tutte le partecipazioni societarie detenute**, direttamente ed indirettamente, dal Comune di Carinaro alla data del 31/12/2022;

**Dato atto** che, dall'analisi suddetta, si evince che le partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31/12/2022 sono quelle riepilogate nella tabella riportata nella pagina successiva:

**PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI CARINARO AL 31/12/2022**

Denominazione	P.IVA	Forma giuridica	Partecipazione %
I.T.L. S.p.A.(Idrico terra di lavoro)	00100070614	Società per azioni	1,88%
ASMEL Consortile Soc. Cons. A.R.L.	12236141003	Società consortile a responsabilità limitata	0,154%

**Dato atto**, al riguardo, che:

- **con atto notarile del 26/09/2022 il Consorzio Idrico Terra di Lavoro di cui il Comune di Carinaro ne faceva parte, è stato trasformato in I.T.L. S.P.A. DOVE IL Comune detiene n.362 azioni da un valore nominale di 0,68 ed una percentuale di partecipazione pari al 1,88%**

**Verificato** che, dalla revisione sopra indicata, non sono emersi i presupposti previsti dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P., per la predisposizione di un nuovo piano di razionalizzazione delle partecipazioni;

**Richiamata**, inoltre, la **Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 32 del 20/12/2022**, avente ad oggetto *“Revisione periodica e razionalizzazione delle partecipazioni ai sensi dell’art.20, comma 1, del TUSP”*, dove **non è stato approvato un nuovo piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021** ;

**Dato atto**, pertanto, che **non sussiste l’obbligo dell’adempimento previsto dall’art. 20, comma 4, del T.U.S.P.**;

**Ritenuto**, di conseguenza, di provvedere a compilare e far approvare dal Consiglio Comunale, per le partecipazioni detenute dall’Ente alla data del 31/12/2022, **le sole schede di rilevazione per la revisione periodica delle stesse** (c.d. *Scheda Revisione periodica*), che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del Tuel vigente da parte del responsabile del servizio economico finanziario dell’ente;

**ATTESO** il parere del Revisore unico dei conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto:** il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
il Regolamento di contabilità;

lo Statuto dell’Ente;

il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

#### **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

**DI APPROVARE**, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la **Revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2022**, avente ad oggetto l’analisi dell’assetto complessivo delle **partecipazioni detenute**, direttamente o indirettamente, dal **Comune di Carinaro alla data del 31/12/2022**;

**DI DARE ATTO** che, dall’analisi suddetta, si evince che le partecipazioni detenute dall’Ente alla data del 31/12/2022 sono quelle riepilogate nella tabella seguente:

#### **PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI CARINARO AL 31/12/2022**

<b>Denominazione</b>	<b>P.IVA</b>	<b>Forma giuridica</b>	<b>Partecipazione %</b>
<b>I.T.L. S.p.A.(Idrico terra di lavoro)</b>	00100070614	Società per azioni	1,88%
<b>ASMEL Consortile Soc. Cons. A.R.L.</b>	12236141003	Società consortile a responsabilità limitata	0,154%

**DI APPROVARE**, per ognuna delle partecipazioni suddette, le allegate schede di rilevazione per la revisione periodica delle stesse;

**DI DARE ATTO:**

- che con **Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 32 del 20/12/2022**, avente ad oggetto *“Revisione periodica e razionalizzazione delle partecipazioni ai sensi dell’art.20, comma 1, del TUSP”*, non è stato dismessa alcuna partecipazione detenuta al 31/12/2021;

**DI DARE ATTO**, altresì, che le seguenti **partecipazioni societarie sopra riportate** sono mantenute senza interventi, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. a) T.U.S.P.:

**DI DARE ATTO**, inoltre, che, dalla revisione sopra indicata, non sono emersi i presupposti previsti dall’art. 20, comma 2, del T.U.S.P., per la predisposizione di un nuovo piano di razionalizzazione delle

partecipazioni societarie.

**DI TRASMETTERE** i presenti documenti, approvati ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.:

– alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del T.U.S.P. (istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 15 dello stesso decreto) attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>;

– alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti;

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**IL SINDACO**  
**f.to Dr. Nicola Affinito**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta relativa all'argomento indicato in oggetto e ritenuto di dover procedere alla approvazione della stessa;

DATO ATTO degli interventi, come da processo verbale della seduta

Con voti resi nei modi e termini di legge, come da seguente dettaglio:

Favorevoli: 7      Astenuti: 4 (Dell'Aprovitola – Sepe – Zampella – Sglavo)

Contrari: 2 (Masi - Barbato R.)

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** la suesposta di deliberazione, così come formulata dal Sindaco, relativa all'argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi come integralmente trascritta nel presente dispositivo.

## ESTRATTO PROCESSO VERBALE

**Presidente:**

Passa la parola al Sindaco per relazionare sul punto.

**Sindaco:**

relaziona sul punto all'odg. dando lettura dei punti salienti della proposta di deliberazione, riguardante la ricognizione delle partecipazioni.

**Masi:**

dichiara il proprio voto contrario, perché al di là della formalità della delibera, non è stata messa a disposizione dei consiglieri la documentazione nei termini previsti, quindi è da comprendere questo voto contrario. Inoltre, nel testo legge la compartecipazione all'I.T.L. (Idrico Terra di Lavoro), che è un processo di trasformazione del Consorzio Idrico, che è oggetto di contenzioso, riguardante il mancato passaggio in consiglio comunale della trasformazione della forma societaria. Ritiene opportuno, quindi, lasciare agli atti del consiglio queste considerazioni.

**Sindaco:**

Si riporta al problema del malfunzionamento della piattaforma di gestione degli atti dell'Ente dovuto al notorio grave attacco hacker delle ultime settimane, affermando che, però, gli atti erano pronti, come può confermare il consigliere Zampella, in sede di conferenza dei capigruppo.

**Zampella:**

conferma la circostanza, però afferma che il Sindaco aveva detto che avrebbe mandato la documentazione.

**Presidente:**

quella dell'invio della documentazione via mail è una (buona) prassi, ma non è un obbligo normativo, prassi che però può recedere di fronte a seri problemi tecnici, a mancanza di personale in servizio, ecc.

**Masi:**

ci tiene a ribadire che il suo non è stato un giudizio sulla legittimità della seduta o sull'operato del Presidente, che però era tenuto a salvaguardare il diritto dei consiglieri di avere la documentazione, considerato anche che la convocazione è stata trasmessa venerdì dopo mezzogiorno!

**Sindaco:**

per quanto riguarda la questione della trasformazione societaria dell'ITL, in realtà non c'erano i presupposti di un passaggio in consiglio comunale.

**Presidente:**

chiede se vi sono altri interventi e passa la proposta in votazione

Favorevoli: 7      Astenuti: 4 (Dell'Aprovitola – Sepe – Zampella – Sglavo)

Contrari: 2 (Masi - Barbato R.)

Per l'immediata eseguibilità:

*idem*

Deliberazione n. 42 del 19-12-2023

**Letto, confermato e sottoscritto**

**Il Presidente**  
**Dott.ssa Serena Marino**

**Il Segretario Generale**  
**Dott. Salvatore Capoluongo**

---

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è stata affissa all' albo pretorio del sito web dell' ente <http://www.comune.roma.it>  
n. 15 giorni  
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267

**Il Segretario Generale**  
**Dott. Salvatore Capoluongo**

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
IL SEGRETARIO COMUNALE**

divenuta esecutiva il giorno 00-00-0000 essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza della Pubblicazione (art. 134

E' divenuta esecutiva il giorno 00.00.0000, essendo stata dichiarata immediatamente Eseguita con espressa

---

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.**

---



**Proposta di**

**RAGIONERIA**  
**Proposta n° 72/2023**

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA E RAZIONALIZZAZIONE DELLE  
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI CARINARO AL 31/12/2022  
(ART.20 COMMA 1 D.LGS.N.175/2016 (T.U.S.P.))**

---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Favorevole

Contrario

Carinaro, li 14-12-2023

Il Responsabile del Servizio  
CARLO NICOLA BARBATO





**Proposta di Determinazione**

**RAGIONERIA**  
**Proposta n° 72/2023**

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA E RAZIONALIZZAZIONE DELLE  
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI CARINARO AL 31/12/2022  
(ART.20 COMMA 1 D.LGS.N.175/2016 (T.U.S.P.))**

---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Favorevole

Contrario

Carinaro, li 14-12-2023

Il Responsabile

CARLO NICOLA BARBATO



**DETERMINAZIONE N. DEL 19-12-2023**

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA E RAZIONALIZZAZIONE DELLE  
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI CARINARO AL 31/12/2022  
(ART.20 COMMA 1 D.LGS.N.175/2016 (T.U.S.P.))**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione LUIGI BARBATO certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata il giorno 11-01-2024 all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 10 giorni consecutivi sino al 26-01-2024,

Addì, 11-01-2024

Il Responsabile della pubblicazione  
LUIGI BARBATO

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**